

**CITIZEN** CITIZEN MACCHINE ITALIA s.r.l.

**Sede legale: Via Guglielmo Marconi 47 – 24040 Comun Nuovo (BG)**

**Unità secondaria: Via Direttissima del Conero 31/B – 60021 Camerano (AN)**

**P.iva 09560370018**

[www.citizenmacchineitalia.it](http://www.citizenmacchineitalia.it)

## **PROTOCOLLO WHISTLEBLOWING**

**AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA  
EUROPEA N. 1937/2019**

Redazione e approvazione

15.12.2023

## Sommario

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>INQUADRAMENTO NORMATIVO</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>AMBITO OGGETTIVO: l'oggetto della segnalazione</b> .....	<b>6</b>
<b>3.1</b>	<b>COSA SI PUÒ SEGNALARE</b> .....	<b>6</b>
3.1.1	Violazioni delle disposizioni normative nazionali .....	6
3.1.2	Violazioni della normativa europea .....	6
3.1.3	Altre ipotesi .....	7
<b>3.2</b>	<b>SEGNALAZIONI ESCLUSE</b> .....	<b>7</b>
<b>3.3</b>	<b>SEGNALAZIONI DI LIEVE ENTITÀ</b> .....	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>AMBITO SOGGETTIVO: CHI PUÒ SEGNALARE?</b> .....	<b>10</b>
<b>4.1</b>	<b>IL WHISTLEBLOWER</b> .....	<b>10</b>
<b>4.2</b>	<b>SOGGETTI STRETTAMENTE CONNESSI CON IL WHISTLEBLOWER</b> .....	<b>11</b>
<b>4.3</b>	<b>LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b> .....	<b>11</b>
4.3.1	Obbligo di riservatezza .....	12
4.3.2	Misure di protezione .....	13
<b>4.4</b>	<b>LA RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER</b> .....	<b>15</b>
4.4.1	Limitazioni della responsabilità del whistleblower .....	15
4.4.2	Esclusione della tutela del whistleblower .....	16
<b>5</b>	<b>IL RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE</b> .....	<b>17</b>
<b>5.1</b>	<b>REQUISITO DI AUTONOMIA</b> .....	<b>17</b>
<b>5.2</b>	<b>RUOLO E POTERI DEL RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE</b> .....	<b>17</b>
<b>5.3</b>	<b>Sostituzione e cessazione della carica</b> .....	<b>18</b>
<b>6</b>	<b>LA SEGNALAZIONE</b> .....	<b>19</b>
<b>6.1</b>	<b>IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE</b> .....	<b>19</b>
<b>6.2</b>	<b>LE SEGNALAZIONI ANONIME</b> .....	<b>19</b>
<b>6.3</b>	<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE</b> .....	<b>20</b>
6.3.1	I Canali interni di segnalazione .....	20
6.3.2	Il Canale di segnalazione esterno presso ANAC .....	21
6.3.3	La Divulgazione pubblica.....	22
6.3.4	Denuncia all'Autorità Giudiziaria .....	23

<b>6.4</b>	<b>LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE .....</b>	<b>24</b>
6.4.1	Fase Preliminare .....	24
6.4.2	Fase Istruttoria .....	25
6.4.3	Fase Decisoria .....	25
<b>7</b>	<b><i>IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</i></b>	<b>26</b>
<b>8</b>	<b><i>DIFFUSIONE DEL PROTOCOLLO E DELLA PROCEDURA</i></b>	
	<b><i>WHISTLEBLOWING E FORMAZIONE DEL PERSONALE .....</i></b>	<b>28</b>

## 1 INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, in vigore dal 30 marzo 2023, ha introdotto una nuova disciplina in ambito *Whistleblowing*.

In attuazione della normativa in commento, Citizen Macchine Italia Srl, con delibera del C.d.A. del 15.12.2023 ha adottato una procedura interna per la presentazione e la gestione delle segnalazioni tenuto conto delle Linee Guida adottate da ANAC con delibera n. 311 del 12/07/2023 e, da ultimo, della Guida Operativa per gli Enti Privati emanata da Confindustria nell'ottobre 2023.

Il presente documento ha, dunque, quale obiettivo quello di delineare la normativa vigente in materia di segnalazioni e fornire ai soggetti interessati informazioni chiare per attivare i canali interni istituiti da Citizen Macchine Italia Srl.

Di conseguenza, Citizen Macchine Italia Srl ha adottato una procedura specifica con lo scopo di prevenire le conseguenze di potenziali comportamenti in violazione di norme di legge nazionali e dell'Unione Europea, regolando il processo di ricezione, di analisi e di trattamento delle segnalazioni effettuate anche in forma anonima.

## 2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il D.Lgs. 24/2023 (d'ora in avanti, per brevità, denominato “Decreto *Whistleblowing*”) recepisce la Direttiva europea 2019/1937 riguardante la protezione dei *whistleblowers*, ossia coloro che segnalano comportamenti illeciti o violazioni di normative all'interno dell'organizzazione o azienda dove lavorano.

In particolare, tale direttiva di matrice europea ha voluto uniformare le normative nazionali introducendo norme di tutela comuni nei confronti dei segnalanti attraverso il contrasto a tutte quelle condotte corruttive e di cattiva amministrazione che possono configurarsi nel settore pubblico e privato al fine di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e prevenire, al contempo, la commissione di illeciti.

L'art. 24 del Decreto *Whistleblowing* sancisce che le disposizioni in esso contenute producono effetti a decorrere dal 15 luglio 2023 con una deroga per i soggetti del settore privato che, nell'ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato) non superiori a 249 unità.

Per tali ultimi soggetti, tra i quali rientra anche Citizen Macchine Italia Srl, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

### 3 AMBITO OGGETTIVO: L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 24/2023, vi è l'ampliamento dell'ambito oggettivo, ossia di ciò che è possibile segnalare in quanto violazione rilevante ai fini dell'applicabilità della normativa *whistleblowing*.

Per "*whistleblowing*" si intende qualsiasi segnalazione e/o comunicazione relativa a possibili irregolarità e/o comportamenti illeciti, commissivi o omissivi, che costituiscono violazioni, anche sospette, delle leggi vigenti e delle procedure o regole aziendali.

#### 3.1 COSA SI PUÒ SEGNALARE

Secondo il Decreto *Whistleblowing* e la Direttiva europea, è possibile segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato<sup>1</sup>.

In particolare, è possibile segnalare atti o omissioni che consistono in:

##### 3.1.1 *Violazioni delle disposizioni normative nazionali*

Sono questi i casi di illeciti amministrativi, contabili, civili o penali ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

##### 3.1.2 *Violazioni della normativa europea*

Sono queste le ipotesi di:

- 1.1. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi a particolari settori quali: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 1.2. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea ai sensi dell'art. art. 325 del TFUE (lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE);

---

<sup>1</sup> Combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

- 1.3. Atti o omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE); ad esempio, sono ricomprese in tale ipotesi le violazioni in ambito di concorrenza e aiuti di Stato, nonché in tema di imposta sulle imprese;
- 1.4. Atti o omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

### 3.1.3 Altre ipotesi

Le segnalazioni possono altresì riguardare:

- a. informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni di cui ai precedenti punti 3.1.1 e 3.1.2;
- b. attività illecite non ancora compiute ma ritenute potenzialmente verificabili in presenza di elementi concreti, precisi e concordati;
- c. fondati sospetti.

## 3.2 SEGNALAZIONI ESCLUSE

La normativa di riferimento contempla esplicitamente anche ciò che non è oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia.

In particolare, l'art. 1, comma 2, del Decreto Whistleblowing prevede che non possono essere oggetto di segnalazione:

- *“le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;*
- *le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;*

- *le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea*<sup>2</sup>.

Sono, altresì, escluse le segnalazioni fondate su:

- notizie palesemente prive di fondamento;
- informazioni già di dominio pubblico;
- informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

Infine, il Decreto non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale in ambito di:

- informazioni classificate;
- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- norme di procedura penale;
- autonomia e indipendenza della magistratura;
- difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- esercizio dei diritti dei lavoratori.

### **3.3 SEGNALAZIONI DI LIEVE ENTITÀ**

L'art.8, comma 5 del Decreto stabilisce che *“ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione”*.

La disposizione in esame si riferisce unicamente alle segnalazioni che riguardano violazioni e illeciti che rientrano nell'ambito di competenza di ANAC e, segnatamente la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché quella sulla trasparenza e anticorruzione in genere, ivi compresa quella sull'imparzialità dei pubblici funzionari.

Nelle Linee Guida di ANAC si specifica che con l'espressione *“violazioni di lieve entità”* si intendono:

---

<sup>2</sup> Art. 1, co. 2, lett. a), b), c), del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.



1. le infrazioni caratterizzate da una *“limitata gravità della violazione e/o della esigua rilevanza degli interessi coinvolti”*;
2. le segnalazioni dalle quali può evincersi che, per le modalità della condotta denunciata e/o per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa all'interesse pubblico risulta essere di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale;
3. quelle violazioni per le quali l'autore ha posto in essere spontaneamente condotte e iniziative tese a ripristinare la legalità, con conseguente sua riabilitazione, purché sia addivenuto alla riparazione del danno (eventuale) e/o alla rimozione della lesione all'interesse pubblico protetto dalla norma.

Si tratta, in sintesi, di condotte rispetto alle quali l'archiviazione si giustifica, anche per economia di procedure in ragione di altre priorità connotate da maggiore gravità, che richiedono - per quanto possibile - un intervento tempestivo dell'Autorità.

In ogni caso, l'indagine circa la lieve entità della violazione sarà condotta caso per caso ed avuto riguardo all'oggetto della violazione nonché alle ricadute che questa ha prodotto o è suscettibile di produrre sull'interesse pubblico.

## 4 AMBITO SOGGETTIVO: CHI PUÓ SEGNALARE?

Il D.Lgs. 24/2023 ha modificato l'ambito soggettivo della normativa, ampliando il novero dei soggetti autorizzati a presentare una segnalazione.

La presente procedura è destinata a:

- vertici aziendali e componenti di organi sociali;
- dipendenti della società;
- *partner*, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, soci e chiunque sia in relazione con la società;
- qualsiasi soggetto che assiste i soggetti sopra menzionati nel processo di segnalazione, in quanto soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere monitorata.

Tra le persone autorizzate sono ricompresi, tra l'altro, coloro che si trovano in rapporti lavorativi anche temporanei con la società ovvero che non hanno un rapporto giuridico in quanto non ancora concluso, cessato o in periodo di prova.

I destinatari sinora individuati, venuti a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare segnalazioni con tempestività mediante le modalità descritte nel presente documento astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o di approfondimento.

### 4.1 IL WHISTLEBLOWER

Il *whistleblower* è la persona che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni relative a violazioni di cui è venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo<sup>3</sup>.

Il *whistleblower* nel settore privato può essere:

- un lavoratore subordinato (anche con contratto a tempo determinato, in apprendistato, somministrazione, occasionale, ecc.);
- un lavoratore autonomo che svolge attività lavorativa presso la società;

---

<sup>3</sup> Art. 2, lett. g), D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

- un libero professionista e/o un consulente che svolte attività lavorativa presso la società;
- un volontario e/o un tirocinante, anche non retribuito, che svolte attività lavorativa presso la società;
- un azionista;
- un lavoratore in periodo di prova;
- un candidato in fase di costituzione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico;
- una persona avente “*funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto*”, presso la società.

I soggetti possono segnalare non solo nel momento in cui il rapporto giuridico è in corso, ma anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia ancora iniziato e le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

#### **4.2 SOGGETTI STRETTAMENTE CONNESSI CON IL WHISTLEBLOWER**

I soggetti, diversi dal segnalante, che meritano una specifica tutela unitamente a quest'ultimo sono altresì:

- colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e opera nel medesimo contesto lavorativo; a quest'ultimo deve essere garantita la riservatezza (c.d. facilitatore);
- persone del medesimo contesto lavorativo che sono legati al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali quest'ultimo lavora, ovvero enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

#### **4.3 LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

Il Decreto *Whistleblowing* pone attenzione alla tutela della riservatezza del *whistleblower*, prevedendo diverse garanzie contro eventuali atti ritorsivi derivanti dalla segnalazione effettuata.

In particolare, la norma sancisce specifici principi a tutela dei soggetti di cui ai punti 4.1 e 4.2 che si analizzano di seguito.

#### *4.3.1 Obbligo di riservatezza*

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità deve essere tenuta riservata e può essere conosciuta esclusivamente dal Responsabile della gestione della segnalazione, di cui al successivo cap. 5.

Tale tutela viene garantita anche per i soggetti di cui al punto 4.2. e per tutte le persone coinvolte o a quelle menzionate nella segnalazione sino alla conclusione del procedimento di accertamento della violazione.

La tutela è garantita in qualsiasi procedimento penale, contabile e disciplinare.

In particolare, nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo decida di dare avvio ad un procedimento disciplinare nei confronti del presunto autore della condotta segnalata e la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti, l'identità del segnalante non può essere rivelata.

Nel caso in cui, invece, l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa potrà essere rivelata solo ove il segnalante esprima espresso consenso.

Ove si tratti di segnalazioni di competenza di ANAC, la rivelazione dell'identità del segnalante potrà avvenire solo previa notifica allo stesso, in forma scritta, delle motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità e solo allorché:

- questa sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta;
- il segnalante abbia previamente rilasciato consenso espresso.

Diversa disciplina è, invece, stabilita ove, nell'ambito di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al Responsabile della gestione delle segnalazioni, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante. In tali ultimi casi, quest'ultimo procederà a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

A tal proposito, il d.lgs. 24/2023 precisa che:

a) con riferimento ai procedimenti penali, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p., il quale stabilisce l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari “*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*” ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p.;

b) nei procedimenti avanti la Corte dei conti, l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria.

Oltre i termini di cui sopra, l'identità del segnalante potrà essere dunque disvelata al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.

La tutela della riservatezza in ordine all'identità del segnalante prevista nei casi di trasmissione della segnalazione alle Autorità giudiziarie e contabili, non si estende anche ai soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione di tal che, nella trasmissione della segnalazione alle Autorità giudiziarie e contabili, il Responsabile della gestione delle segnalazioni riporterà i dati dei soggetti summenzionati.

#### *4.3.2 Misure di protezione*

Le misure di protezione disciplinate nel Capo III del Decreto *Whistleblowing* si applicano ai segnalanti e a tutte le persone coinvolte qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il segnalante riteneva che le informazioni relative alle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto (c.d. buona fede);
- la segnalazione veniva effettuata sulla base delle prescrizioni previste dal Decreto *Whistleblowing*.

Occorre precisare che, ai fini della applicazione delle misure di protezione, non rilevano i motivi personali che spingono il segnalante ad effettuare la comunicazione.

Le tutele non sono altresì garantite nell'ipotesi in cui il segnalante riporti una condanna, anche non definitiva, per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero una sua responsabilità civile.

Nei casi di accertamento delle predette responsabilità, al soggetto segnalante è applicata una sanzione disciplinare.

La tutela è garantita, in ogni caso, nelle ipotesi in cui il segnalante è stato identificato e ha subito ritorsioni nei casi di denuncia all'autorità giudiziaria/contabile o di denuncia

pubblica anonima nonché nei casi in cui la segnalazione sia stata fatta alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'UE.

Nello specifico, le misure di protezione previste dalla norma verranno descritte di seguito.

#### *4.3.2.1 Divieto di ritorsione*

Il *whistleblower* non può subire alcuna ritorsione in seguito alla presentazione di una segnalazione<sup>4</sup>.

Con il termine *ritorsione* si intende “*qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*”<sup>5</sup>.

Il divieto si estende anche alle forme di ritorsione tentata o minacciata.

Il decreto, all'art. 17, comma 4, prevede un elenco esemplificativo ma non esaustivo delle ipotesi di ritorsione nel caso in cui si configurino ipotesi quali licenziamento, mutamento di funzioni, misure disciplinari, coercizione o intimidazione, molestie o ostracismo, discriminazione, ecc.

#### *4.3.2.2 Misure di sostegno*

Al fine di tutelare il *whistleblower*, ANAC ha istituito un elenco di enti che forniscono misure di sostegno ai segnalanti.

In particolare, le misure di sostegno consistono in “*informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione della ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'UE, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello stato*”<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Art. 17, D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 rubricato “Divieto di ritorsione”.

<sup>5</sup> Art. 2, co. 1, lett. m), D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

<sup>6</sup> Art. 18, co. 2, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, rubricato “Misure di sostegno”.

#### 4.3.2.3 *Protezioni dalle ritorsioni*

I segnalanti ovvero i soggetti di cui al punto 4.2 e per tutte le persone coinvolte o a quelle menzionate nella segnalazione possono rivolgersi all'ANAC per comunicare eventuali ritorsioni subite.

L'ANAC, dopo aver informato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, avvia l'*iter* di accertamento e valutazione della ritorsione segnalata.

Nel caso di accertamento della ritorsione, ANAC può applicare una sanzione amministrativa alla società mentre è demandato all'autorità giudiziaria l'adozione di tutte le misure relative a risarcimento del danno, reintegrazione nel posto di lavoro, ordine di cessazione della condotta ritorsiva, dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione dell'art. 17 del D.Lgs. 24/2023.

### **4.4 LA RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER**

Il decreto prevede specifiche ipotesi in cui la figura del *whistleblower* assume un connotato differente in relazione al contenuto della segnalazione stessa.

#### *4.4.1 Limitazioni della responsabilità del whistleblower*

L'art. 20 del D.Lgs. 24/2023 disciplina le ipotesi di limitazione della responsabilità del segnalante, anche di natura civile o amministrativa, qualora quest'ultimo si trovi a diffondere informazioni su violazioni:

- a) coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, co. 3, del Decreto<sup>7</sup>;
- b) relative alla tutela del diritto d'autore;
- c) relative alla protezione dei dati personali;
- d) che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare

---

<sup>7</sup> Art. 1, co. 3, D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 afferma “*resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali*”.

la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 16<sup>8</sup>.

#### *4.4.2 Esclusione della tutela del whistleblower*

Nelle ipotesi di accertamento di responsabilità penale per reati di diffamazione o calunnia ovvero di responsabilità civile, il segnalante non riceve le tutele previste dal paragrafo 4.3 e subisce altresì un procedimento disciplinare che vede l'irrogazione di una sanzione.

La determinazione della sanzione è rimandata a quanto stabilito dallo Statuto dei Lavoratori nonché dai CCNL di settore.

---

<sup>8</sup> Art. 16, D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 è rubricato le “*Condizioni per la protezione della persona segnalante*”.



## **5 IL RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE**

L'art. 4 del Decreto prevede che la gestione delle segnalazioni sia affidata a *“una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato [...], ovvero sia affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato”*, il c.d. *“Responsabile della gestione delle segnalazioni”* (di seguito, per brevità, il *“Responsabile”*).

Alla luce di tale disposizione, Citizen Macchine Italia Srl, con delibera del 15.12.2023, ha designato quale Responsabile l'avv. Serena Belingheri, quale soggetto in possesso delle conoscenze, competenze e requisiti essenziali richiesti dalla normativa per tale incarico, con durata in carica di anni 1 (uno).

### **5.1 REQUISITO DI AUTONOMIA**

Il Responsabile, secondo quanto disposto dalle Linee Guida di ANAC, deve possedere il requisito dell'autonomia, declinata nei principi di imparzialità e indipendenza.

Il rapporto tra il Responsabile e Citizen Macchine Italia Srl dovrà essere regolamentato altresì in ambito di trattamento dei dati.

### **5.2 RUOLO E POTERI DEL RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE**

Al Responsabile sono demandati i seguenti compiti:

1. rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
2. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. fornire riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione;
5. mettere a disposizione informazioni chiare sul canale interno, sulla procedura e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

### 5.3 Sostituzione e cessazione della carica

Il Responsabile cessa dalla carica in caso di:

- scadenza dell'incarico;
- rinuncia formalizzata mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A/R o PEC;
- revoca da parte del Consiglio di Amministrazione;
- morte.

Nelle ipotesi di cui sopra, il Responsabile darà immediato avviso al Consiglio di Amministrazione di Citizen Macchine Italia Srl, il quale provvederà senza ritardo alla designazione di altra figura.

Nel caso in cui la segnalazione faccia riferimento a illeciti e/o violazioni commesse dal Responsabile ovvero in tutti i casi in cui quest'ultimo ravvisi una situazione di potenziale conflitto di interessi, dovrà essere data immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assegnare la gestione della fase istruttoria in relazione alla segnalazione in oggetto ad altra figura.

## 6 LA SEGNALAZIONE

### 6.1 IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve sempre essere effettuata in buona fede e deve essere circostanziata con informazioni chiare e precise in modo da risultare facilmente verificabili.

In particolare, la segnalazione deve presentare i seguenti requisiti:

- a. Attinente con il contesto lavorativo: con l'accezione "*contesto lavorativo*" il legislatore ha ricompreso tutte le ipotesi di cui al punto 4.1;
- b. Chiara, precisa e circostanziata: devono essere definite in maniera chiara le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione, la descrizione del fatto e le generalità (o altri elementi) idonee a identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla segnalazione, è prevista la possibilità di allegare documentazione utile ai fini della dimostrazione dei fatti oggetto di segnalazione, nonché di indicare il nominativo di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

### 6.2 LE SEGNALAZIONI ANONIME

Si definiscono "*segnalazioni anonime*" quelle in relazione alle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

Sono considerate "*anonime*" anche le segnalazioni tramite divulgazione pubblica effettuate con modalità tali da non rivelare l'identità del denunciante (ad es. utilizzando uno pseudonimo o un *nickname* nel caso di social).

Citizen Machine Italia Srl prevede che tali tipologie di segnalazione siano equiparate a segnalazioni ordinarie.

Ciò premesso, il segnalante anonimo che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, può comunque beneficiare delle tutele previste dal Decreto con riferimento alle misure ritorsive.

A tal fine, le segnalazioni anonime pervenute al Responsabile attraverso i canali interni verranno registrate e conservate per 5 anni così di consentire ad ANAC di reperirle ove il segnalante abbia comunicato a tale autorità di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima; quelle effettuate tramite divulgazione pubblica verranno,

invece, estrapolate, registrate e conservate da parte del Responsabile rendendo così possibile un richiamo ad esse da parte del segnalante che intenda disvelare la propria identità ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione.

### **6.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE**

Il D.Lgs. 24/2023 ha previsto un sistema diversificato per le segnalazioni, disponendo che siano approntati sia canali interni alla società sia canali esterni.

I canali c.d. “interni” devono sempre essere considerati canali privilegiati in quanto vicini alla realtà aziendale ove si è verificata la segnalazione.

#### *6.3.1 I Canali interni di segnalazione*

Citizen Macchine Italia Srl ha adottato un canale di segnalazione interno, reperibile sul sito internet aziendale, nella sezione dedicata <https://citizenmacchineitalia.integrityline.com/frontpage>, a mezzo del quale è possibile inviare sia segnalazioni scritte sia segnalazioni orali.

Il funzionamento del canale interno viene disciplinato nella procedura di segnalazione adottata dalla società, ove è possibile comprendere le modalità operative di trasmissione della segnalazione e i contatti diretti con il Responsabile.

##### *6.3.1.1 L'incontro diretto con il Responsabile del Canale di Segnalazione Interna*

Oltre alle modalità descritte precedentemente, al segnalante è data la facoltà di richiedere un incontro diretto con il Responsabile.

Tale richiesta deve essere formulata per iscritto inoltrando una comunicazione all'indirizzo mail [segnalazioni@citizenmacchineitalia.it](mailto:segnalazioni@citizenmacchineitalia.it).

Nel caso di presentazione di tale richiesta, il Responsabile provvederà all'audizione diretta del segnalante entro un tempo ragionevole dando comunicazione allo stesso del giorno e dell'ora dell'incontro.

Al fine di garantire la riservatezza del colloquio e apprestare al segnalante le tutele di cui al decreto, l'incontro avverrà presso lo studio del Responsabile sito in (24121) Bergamo (BG), via Monte Sabotino, 2.

In occasione dell'incontro il Responsabile procederà alla verbalizzazione dell'incontro.

Il verbale, redatto in duplice copia, dovrà essere sottoscritto dal Responsabile e dal segnalante, al quale andrà rilasciata una copia dello stesso.

### *6.3.1.2 La segnalazione inoltrata ad un soggetto diverso dal Responsabile del Canale di Segnalazione Interna*

Nel caso in cui la segnalazione interna dovesse essere presentata ad un soggetto diverso dal Responsabile e il segnalante abbia dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal decreto o tale volontà sia desumibile dal tenore della segnalazione, la stessa è considerata “*segnalazione whistleblowing*”.

Il soggetto che riceve tale segnalazione dovrà, pertanto trasmetterla, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al Responsabile, dandone contestualmente notizia alla persona segnalante.

Ove, al contrario, il segnalante non dichiara di voler beneficiare delle tutele apprestate dal decreto *whistleblowing* o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, quest’ultima sarà considerata quale segnalazione ordinaria.

Da ultimo, ove il segnalante presenti la segnalazione al proprio superiore gerarchico dichiarando di volersi avvalere delle tutele come *whistleblower* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, il superiore sarà tenuto alla trasmissione della stessa al Responsabile nel termine di 7 (sette) giorni.

### *6.3.2 Il Canale di segnalazione esterno presso ANAC*

In base al disposto dell’art. 7 del Decreto, ANAC ha istituito un canale di segnalazione esterna che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Per accedere a tale piattaforma, della quale il *whistleblower* dovrà avvalersi in via prioritaria con riferimento alle segnalazioni in forma scritta, è necessario collegarsi al sito internet <https://whistleblowing.anticorruzione.it>.

Tale piattaforma utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della comunicazione e dell’esposto, nonché della relativa documentazione.

In alternativa a tale modalità, è possibile effettuare segnalazioni in forma orale mediante servizio telefonico con operatore messo a disposizione dall’ANAC ovvero, su richiesta motivata della persona segnalante, mediante un incontro diretto.

In tale ultimo caso, le segnalazioni orali, oggetto di registrazione e successivo inserimento sulla piattaforma ANAC, avranno una durata non superiore a 15 minuti e potranno essere presentate esclusivamente nei giorni e nelle fasce orarie stabilite dall'Ufficio e rese note mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'ANAC.

L'accesso a tale canale è consentito solo allorché, al momento della presentazione della segnalazione:

- A. **il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme** a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- B. **la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito** da parte del Responsabile;
- C. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna:
  - a. alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto;
  - b. questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- D. la persona segnalante ha fondato motivo – nei termini indicati al punto C - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### *6.3.3 La Divulgazione pubblica*

L'art. 15 del Decreto prevede un terzo canale di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica.

Attraverso tale modalità di segnalazione, il *whistleblower* rende le informazioni sulle violazioni di pubblico dominio attraverso mezzi di comunicazione quali la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di destinatari.

L'utilizzo di tale modalità di segnalazione garantisce al segnalante le tutele previste dal decreto se:

- A. è stata effettuata una preventiva segnalazione interna ed esterna ovvero è stata effettuata direttamente una segnalazione esterna che non hanno fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- B. il segnalante ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- C. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore.

Occorre precisare come rientrino nei mezzi di divulgazione pubblica i *social media* nonché la comunicazione ai rappresentanti eletti, alle organizzazioni della società civile, ai sindacati o alle organizzazioni imprenditoriali e professionali.

Nella divulgazione pubblica, laddove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*.

Ove, al contrario, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un *nickname*, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

#### *6.3.4 Denuncia all'Autorità Giudiziaria*

I segnalanti, ove non intendano procedere con i canali sinora individuati, hanno la facoltà di rivolgersi all'Autorità giudiziaria al fine di depositare denuncia di condotte illecite.

L'Autorità giudiziaria ha l'obbligo di rispettare i principi di tutela della riservatezza del segnalante e del contenuto della denuncia.

## 6.4 LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Una volta ricevuta la segnalazione tramite i canali sopra descritti, il Responsabile rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della stessa.

In seguito, il Responsabile effettua una serie di verifiche sulla segnalazione e, alla luce di quanto disposto dall'art. 5, co. 1, lett. d), del d.lgs. 24/2023, fornisce al segnalante un "*riscontro*", ossia una comunicazione delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e ai fatti oggetto della comunicazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento secondo i principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

Il termine di 3 (tre) mesi testé indicato può essere prorogato fino a 6 (sei) mesi in caso di giustificate e motivate ragioni.

### 6.4.1 *Fase Preliminare*

Prima di procedere alla verifica della fondatezza di quanto descritto nella segnalazione, il Responsabile effettua una valutazione preliminare in ordine all'ammissibilità della segnalazione. Ciò significa che quest'ultimo provvederà a vagliare la sussistenza dei requisiti essenziali affinché la segnalazione possa essere suscettibile di un'analisi di natura istruttoria.

In particolare il Responsabile disporrà l'immediata archiviazione della segnalazione, fornendone adeguata motivazione, in tutti i casi in cui la stessa:

- risulti motivata da interesse personale del segnalante;
- sia di carattere ingiurioso/offensivo o abbia finalità di natura diffamatoria e/o calunniosa;
- sia fondata su meri sospetti o pettegolezzi;
- abbia ad oggetto violazioni che non rientrano nell'ambito oggettivo di cui al Decreto n. 24/2023 o violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali;
- risulti palesemente infondata;
- si riferisce a fatti di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito.



Ove, invece, il Responsabile non ravvisi una delle ipotesi di cui all'elenco precedente, provvederà ad avviare la fase istruttoria.

#### *6.4.2 Fase Istruttoria*

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il Responsabile avvierà un'istruttoria interna in relazione ai fatti e/o alle condotte descritte nella medesima al fine di vagliarne la sussistenza.

In sede di istruttoria, il Responsabile ha la facoltà di:

- sentire (anche su iniziativa del segnalante) il *whistleblower* sia mediante audizione diretta che tramite modalità cartolare;
- acquisire tutta la documentazione necessaria ed utile ai fini dello svolgimento dell'attività di istruttoria;
- mantenere interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.
- chiedere informazioni ad altri uffici di Citizen Macchine Italia Srl nonché avvalersi del loro supporto; tali uffici sono tenuti a fornire riscontro al Responsabile senza indugio e comunque non oltre il termine di 15 giorni dalla richiesta e ciò nel pieno rispetto dei principi di collaborazione e di riservatezza.

Le predette attività dovranno essere altresì espletate nel pieno rispetto delle norme dello Statuto dei Lavoratori (L. 1. 20 maggio 1970, n. 300) nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile redige apposito verbale di tutte le attività espletate ai fini dell'avanzamento dell'istruttoria e comunica al segnalante le informazioni principali in ordine allo stato di avanzamento dell'istruttoria.

#### *6.4.3 Fase Decisoria*

Al termine delle indagini espletate e salvo che disponga l'archiviazione, il Responsabile provvederà a trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente le risultanze emerse, avendo cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Spetterà, infatti, a quest'ultimo, una volta esperita la necessaria istruttoria, ai sensi e nei limiti della normativa di riferimento, assumere i necessari provvedimenti conclusivi.

Si precisa come al Responsabile non è attribuito alcun potere di accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione.

#### *6.4.4 La Conservazione della Segnalazione*

Il Responsabile, al fine di garantire la tracciabilità delle attività e degli interventi intrapresi per l'espletamento della propria funzione, è tenuto a conservare tutta la documentazione afferente alla gestione del canale di segnalazione interno per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e, comunque, non oltre il termine di cinque 5 (cinque) anni a decorrere dalla chiusura della procedura di segnalazione.

La documentazione sopra citata è conservata, in formato elettronico, su hard disk apposito protetto da credenziali di autenticazione, conosciute solo dal Responsabile.

## **7 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La gestione del canale interno così come quella connessa alla trasmissione delle segnalazioni alle autorità competenti deve essere condotta nel pieno rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. e al d.lgs. 51/2018 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*.

Nel dettaglio, anche alla luce di quanto stabilito dalle Linee Guida emanate da ANAC, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa in commento Citizen Machine Italia Srl, in qualità di Titolare del trattamento, ha adottato un protocollo di gestione e trasmissione delle segnalazioni che:

1. tratta i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati;
2. raccoglie i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023;

3. garantisce che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati di tal che tutti i dati personali che risultino manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio;
4. assicura che i dati siano esatti (in tal caso devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente) e, se necessario, aggiornati;
5. conserva i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
6. effettua il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
7. garantisce ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante idonei canali di pubblicazione e diffusione;
8. assicura l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;
9. garantisce il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
10. garantisce il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione.

## **8 DIFFUSIONE DEL PROTOCOLLO E DELLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Citizen Macchine Italia Srl si impegna a diffondere a tutti i destinatari il presente protocollo e la procedura *whistleblowing* ad esso allegata, mediante diffusione di un'informativa interna, nonché la pubblicazione sul sito internet ufficiale aziendale.

La società ha altresì disposto l'erogazione di specifica formazione in ambito *whistleblowing* per tutti i destinatari, da svolgersi entro la data di attuazione del D.Lgs. 24/2023.